

COMUNICATO UFFICIALE n. 118

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 27 Gennaio 2012,

- preso atto delle disposizioni emanate attraverso i Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 80 del 18.12.2009, n. 110 del 17.2.2010, n. 151 del 13.5.2010 e n. 18 dell'11.7.2011, in ordine all'obbligo di impiego del giovane calciatore c.d. "fidelizzato" a partire dal Campionato di Eccellenza della Stagione Sportiva 2012-2013,

ha deliberato all'unanimità di modificare **da obbligatorio a facoltativo** l'istituto dell'impiego del calciatore c.d. "fidelizzato" a partire dal Campionato di Eccellenza della Stagione Sportiva 2012-2013.

Per i Comitati Regionali che intendono esercitare tale facoltà, valgono le prescrizioni attuative diffuse dalla L.N.D. mediante i Comunicati Ufficiali sopra richiamati, fatte salve eventuali successive deliberazioni che, su tale materia, potranno essere assunte dal competente Consiglio Direttivo della L.N.D.

Per i Comitati Regionali che non intendono esercitare tale facoltà, restano salvi i seguenti obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, per le gare dell'attività ufficiale della Stagione Sportiva 2012-2013, riferite alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione:

2012/2013	ECCELLENZA	PROMOZIONE
Nato da 1.1.1994 in poi	1 calciatore	1 calciatore
Nato da 1.1.1995 in poi	1 calciatore	1 calciatore

Resta inteso che, per ciascuna delle due distinte opzioni su cui viene esercitata la scelta da parte dei Comitati Regionali, le Società hanno comunque l'obbligo di rispettare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori. In relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori.

Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati Regionali potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di **quattro** calciatori. **Detto limite di quattro calciatori non deve essere superato, anche nel caso di eventuale introduzione di un numero di calciatori c.d. 'fidelizzati' superiore a una unità.**

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate dagli stessi Consigli Direttivi dei Comitati Regionali e approvate dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), **va osservato l'obbligo minimo sopra indicato circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d'età e, segnatamente, almeno un calciatore nato dall'1.1.1994 in poi ed almeno un calciatore nato dall'1.1.1995 in poi.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)